



ORDINANZA N. 250 DEL 25/06/2019

SERVIZIO Tutela dell'Ambiente

Oggetto:

Progetto "CAMPI BISENZIO COMUNE LIBERO DA AMIANTO", procedure e tempistiche per censimento coperture contenenti fibre di amianto

Responsabile: **FOSSI EMILIANO**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

OGGETTO: Progetto "CAMPI BISENZIO COMUNE LIBERO DA AMIANTO", procedure e tempistiche per censimento coperture contenenti fibre di amianto

IL SINDACO

Richiamata la Legge n. 257 del 27 Marzo 1992, i Decreti Ministeriali e le successive norme tecniche attuative hanno di fatto vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione, la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, in quanto lo stesso è pericoloso per la salute pubblica, specialmente se si trova in stato di degrado;

Considerato che:

- i manufatti più utilizzati e più estesi come superficie nel territorio comunale sono sicuramente le coperture in cemento amianto comunemente chiamate lastre o onduline di Eternit;
- le coperture in cemento amianto sono sempre più pericolose per la salute, in quanto con il passare del tempo, essendo perennemente esposte a ogni agente atmosferico e a variazioni di luce e temperatura, tendono a rilasciare fibre di amianto nell'aria;
- la maggior parte delle coperture contenenti amianto ha oltre 30 anni di impiego;
- in occasione di eventi meteorici particolari (grandinate, trombe d'aria, ecc) si possono verificare danni alle strutture edilizie con conseguente possibilità di massicce dispersioni di fibre di amianto derivanti dalle coperture contenenti tale materiale;
- in campo sanitario è stato ampiamente accertato che le fibre di amianto, se inalate, instaurano meccanismi patogenetici di natura irritativa, degenerativa, cancerogena;
- la presenza di coperture in cemento amianto deteriorate costituisce un problema igienico ambientale e un rischio per la salute pubblica e non solo per coloro che lo detengono.

Visti:

- l'art. 12 della L. 257/92 che già dispone obblighi per i proprietari di edifici detentori di materiali contenenti amianto floccato o in matrice friabile;
- il D.M. n. 101 del 18.03.2003 che ha incaricato le regioni di effettuare una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ovvero di individuare in una prima fase i siti caratterizzati dalla presenza di amianto e in una seconda fase i siti che necessitano di bonifica;

Considerato che:

- che con la D.G.R.T. n. 130 del 16.02.2015 sono state approvate le azioni preliminari all'elaborazione del Piano regionale di tutela dell'amianto di cui alla L.R. 51/2013;
- che con la D.C.R.T. n. 102/1997 è stato pubblicato il protocollo per determinare l'Indice di Valutazione delle coperture esterne in cemento amianto;
- che con la D.G.R.T. n. 7 del 14.02.2017 è stato determinato che lo strumento per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è l'algoritmo AMLETO;

Dato atto che ogni anno questa amministrazione riceve numerose segnalazioni di cittadini preoccupati per la presenza di coperture contenenti amianto e che le verifiche hanno sempre determinato la necessità di eseguire interventi di bonifica, accertando lo stato di pericolosità della coperture in cemento amianto;

Richiamate:

- le proprie ordinanze n. 293 del 28/06/2017, n. 553 e n. 555 del 29/12/2017 con le quali il Comune di Campi Bisenzio, dopo aver ottenuto pareri favorevoli da ARPAT e Consorzio Lamma, ha attivato il progetto "Campi Bisenzio Comune libero da Amianto", definendo le procedure e le tempistiche per il censimento delle coperture contenenti fibre di amianto;



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 19/12/2017, con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Comune di Campi Bisenzio, Confindustria Firenze, Confartigianato Imprese Firenze e CNA Firenze per la promozione di tale progetto;

Richiamate le competenze e le funzioni del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Ritenuto necessario, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, di dover verificare la sussistenza di situazioni di rischio;

Ritenuto inoltre opportuno acquisire dati, informare e sensibilizzare la cittadinanza sugli effetti delle coperture in cemento amianto in cattivo stato di conservazione.

ORDINA

a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili posti nel Comune di Campi Bisenzio, aventi coperture esterne in cemento amianto che non hanno effettuato interventi di bonifica negli ultimi 5 anni, di provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, ad attuare le azioni e/o gli interventi di seguito elencati:

1. **entro il 31 Dicembre 2019** inviare al Comune di Campi Bisenzio – Servizio Tutela Ambientale, la scheda di autonotifica (**allegato A** alla presente), debitamente compilata ai fini del censimento delle coperture esterne contenenti amianto;
2. **entro il 30 Giugno 2020** inviare al Comune di Campi Bisenzio – Servizio Tutela Ambientale, la scheda di “Valutazione AMLETO” (**allegato B** alla presente), debitamente compilata da professionista abilitato, ai fini della valutazione dello stato di conservazione delle coperture indicate nella scheda di autonotifica di cui al punto 1). Successivamente dovrà essere inviata comprovante attestazione di avvenuta esecuzione dei provvedimenti indicati dalle risultanze dell’algoritmo “AMLETO” e secondo la tempistica dallo stesso indicata;
3. **entro il 30 Giugno 2020**, in alternativa al punto precedente, dichiarazione irrevocabile di intervento di rimozione della copertura nei successivi tre mesi;
4. **entro il 30 Settembre 2020**, esclusivamente per coloro che hanno presentato la dichiarazione irrevocabile di cui al precedente punto 3), presentazione al Comune di Campi Bisenzio – Servizio Tutela Ambientale, di attestazione comprovante l’avvenuta rimozione delle coperture indicate nella scheda di autonotifica di cui al punto 1), corredata da fotografie e formulari di trasporto e smaltimento rifiuti.

AVVERTE

- che, nel caso sia accertata la presenza di una copertura contenente amianto dopo la data del **31 Dicembre 2019** e la stessa non risulti tra le schede di auto notifica (di cui al punto 1) sarà comminata alla proprietà, ai sensi dell’art. 15, comma 4 della L. 257 del 27.03.1992, la sanzione amministrativa da 2.582,29 Euro a 5.164,57 Euro e inoltre il trasgressore sarà tenuto, nel termine di 90 gg, a presentare la scheda di “Valutazione AMLETO”.
- che ogni soggetto che presenta la scheda di “Valutazione AMLETO” è tenuto al rispetto dei tempi di intervento di bonifica come definiti dall’algoritmo di calcolo stesso.

AVVISA

Che i termini e le operazioni di cui sopra:

- non esimono la proprietà dall’acquisire eventuali permessi o autorizzazioni;
- non escludono eventuali accertamenti degli organi deputati ai controlli e da ogni ulteriore provvedimento o sanzione che questa, o altre amministrazioni, intendessero adottare;



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

RICORDA

- che il soggetto che intenda effettuare lavori di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto, deve predisporre un piano di lavoro e trasmetterlo alla U.O. Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria Firenze, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori.
- che ai sensi dall'art. 256 del D.Lgs. 81 del 09.04.2008, i lavori su manufatti contenenti amianto devono essere eseguiti da imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. 22 del 05.02.1997, previa approvazione del piano di lavoro da parte della competente Azienda Sanitaria Firenze.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale e l'affissione per 30 gg. all'Albo Pretorio comunale.
- la trasmissione alla Regione Toscana, alla Città Metropolitana di Firenze, al Servizio Tutela Ambientale, al Servizio Edilizia Privata, al Corpo di Polizia Municipale, all'Azienda Sanitaria Firenze Servizio P.I.S.L.L., all'ARPAT;
- l'affissione sul territorio comunale di manifesti informativi inerenti il presente provvedimento.

INFORMA

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

La presente Ordinanza sostituisce integralmente le richiamate Ordinanze n. 293 del 28/06/2017, n. 553 e n. 555 del 29/12/2017.

**Il Sindaco
Emiliano Fossi***

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.lgs. 39/1993.